



*Comune di
Falerone*

COMUNE DI FALERONE

Partenza

Prot.N. **0006674** del 24-07-2020

Cat. 6 Classe 10 Fasc.



Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 - Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 48 DEL 13-07-2020

Oggetto:

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 792 del 10/07/2017 con la quale si è stabilito che il periodo a rischio incendio boschivo è compreso tra il 1 luglio e il 15 settembre;

VISTA la D.G.R. n. 823 del 29 giugno 2020 con la quale si conferma per l'anno 2020 il piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" approvato con DGR n. 792 del 10/07/2017;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3 comma 1, lett. c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la L. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" il cui art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO CHE, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO CONTO delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra l'1 luglio e il 30 settembre di ogni anno;

RAMMENTATO CHE, ai sensi del D.G.R. n. 792 del 10.7.2017, recante il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvi-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Rammentati i divieti di cui all'art. 19 della L.R. 6/2005, nonché i suddetti divieti di cui al punto 4.7 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

O R D I N A

DAL 1 LUGLIO al 15 SETTEMBRE 2020 allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, é tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere nei boschi o ad altra distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi con le eccezioni e le prescrizioni previste dall'art. 19 della L.R. n. 6 del 23/02/2005 e s.m.i;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) effettuare fermate e soste con veicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boschive fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- i) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad Anas, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree nazionali protette istituite ai sensi della L. 394/1991 e ss.mm.ii. e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 28/04/1994, n. 15 si applica, ove esistente la specifica normativa, ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare

anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

2) Attività ad alto rischio esplosivo:

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, etc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Marche onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

3) Fuochi pirotecnici e fiamme libere:

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, vige il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. L'utilizzo di mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, è sempre vietato.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, escluso l'utilizzo delle suddette mongolfiere di carta, nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:

I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5-10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive nelle aree urbane periferiche:

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine con tali aree urbane, delle fasce protettive prive di materiale vegetale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri; allo stesso obbligo sono sottoposti i proprietari di parchi e giardini a corredo di fabbricati o aree urbane posti a confine con aree agricole o soprassuoli naturali.

6) Divieti di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:

Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, a carico di proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, con riguardo particolare ai campi a coltura cerealicola, vige il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine del ciclo colturale, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali secondo le modalità ed i termini di cui alla predetta normativa regionale

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

7) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, si prescrive di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque – dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

8) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, si prescrive di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

9) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs n°36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

10) Distanza dalla vegetazione dei fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità del fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.48 del 13-07-2020 COMUNE DI FALERONE

Sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza gli agenti di Polizia Locale, i Carabinieri Forestali nonché tutti gli altri soggetti istituzionali a ciò titolati.

Le inosservanze alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti (L. 353/2000, L.R. 6/2005, R.D.L. 3267/1923 etc.) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. 33/98.

Norme applicabili:

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza, si rinvia a quanto disposto dalla L. 353/2000, dalla L.R. 6/2005 e dal Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019 Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale di questo Comune nonché mediante affissione di manifesti sul territorio comunale.

DISPONE

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Falerone.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Ufficio di Polizia Locale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Comando stazione Carabinieri Forestali di Montegiorgio;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio;
- Comando stazione Carabinieri di Falerone;
- Questura di Fermo;
- Comando Provinciale Carabinieri di Fermo;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Fermo;
- Comando Provinciale Vigili di Fermo;
- Regione Marche – Servizio di Protezione Civile;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Consorzio di Bonifica delle Marche;
- Provincia di Fermo

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi del D.Lgs 2 Luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Falerone, li 13.07.2020


Sindaco
Mando Altini
